

CONVENZIONE-QUADRO TRA IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA PER L'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SISMICA E VULCANICA SUL TERRITORIO NAZIONALE, DI CONSULENZA TECNICO - SCIENTIFICA E DI STUDI SUI RISCHI SISMICO E VULCANICO (Triennio 2010 - 2012).

L'anno duemiladieci, il giorno 17 del mese di novembre

tra

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma - Via Ulpiano n. 11 (C.F.: 97018720587), nel prosieguo denominato "Dipartimento", nella persona del Prof. Mauro DOLCE, Direttore dell'Ufficio III, delegato alla stipula della presente Convenzione-quadro con decreto n. 7790 del 17 novembre 2010

e

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (C.F.: 06838821004), con sede in Roma - Via di Vigna Murata n. 605, nel prosieguo denominato "INGV", nella persona del Prof. Enzo BOSCHI, in qualità di Presidente pro tempore dell'Istituto stesso,

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'attuazione delle attività di Protezione Civile, le strutture nazionali e locali di Protezione Civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- che, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, l'INGV è componente e struttura operativa del Servizio nazionale della Protezione Civile e svolge, in regime di convenzione con il Dipartimento, le attività di cui alla lettera a), relativamente alla valutazione della pericolosità e del rischio sismico e vulcanico, nonché alle lettere, c), d), ed e) del comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo;
- che il 31/12/2009 è scaduta la convenzione triennale, sottoscritta in data 11 aprile 2007 tra il Dipartimento e l'INGV (Repertorio n. 634/2007), così come modificata con atto aggiuntivo sottoscritto in data 4 febbraio 2009 (Repertorio n. 747/2009), per le attività di cui al punto precedente;

VISTI

- gli artt. 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'art. 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;
- il decreto - legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401;

Istituto Nazionale di Geofisica  
e Vulcanologia  
AOO Roma  
Protocollo Generale - E  
N. 0013617  
Roma, 18/11/2010



## CONSIDERATO

- che è necessario, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 381/1999 procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione, anche ai fini della pianificazione, valutazione e prevenzione del rischio sismico e vulcanico del Paese, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso dei trienni 2001 - 2003, 2004 - 2006 e 2007 - 2009 e, in particolare, in occasione degli eventi sismici e vulcanici che hanno interessato il territorio nazionale nel recente passato;
- che, per quanto riguarda la valutazione del rischio sismico, è necessario disporre di una rete di rilevamento opportunamente distribuita su tutto il territorio nazionale con trasmissione diretta e continua di tutti i dati di osservazione ad appositi centri di raccolta ed elaborazione;
- che, per quanto riguarda il rischio vulcanico, è necessario disporre di una rete di rilevamento dei fenomeni legati al vulcanismo per ciascuno degli apparati vulcanici attivi;
- che è, altresì, necessario mantenere in efficienza tutta la complessa struttura come sopra determinata, sviluppandola e integrandola secondo le specifiche esigenze del Servizio nazionale della Protezione Civile, con particolare riferimento alla tempestiva comunicazione di informazioni utili ai fini della dichiarazione dei diversi stati di allertamento;
- che un'attività di sorveglianza tecnico-scientifica sulla sismicità del territorio e sui fenomeni vulcanici, finalizzata ai compiti di Protezione Civile, deve avere svolgimento ininterrotto e uno specifico assetto organizzativo, che consenta la trasmissione in tempo reale verso il Dipartimento di tutte le informazioni riguardanti eventi e rischi sismici e vulcanici di interesse del Dipartimento stesso;
- che a tal fine è necessario mantenere un collegamento diretto, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, tra i sistemi operativi dell'INGV e del Dipartimento;
- che le attività di cui sopra devono essere sviluppate anche al fine di una migliore conoscenza del rischio sismico e del rischio vulcanico in tutto il territorio nazionale;
- che un programma di ricerca sulla sismogenesi e sul vulcanismo nel territorio nazionale, anche in particolari aree del territorio nazionale, deve avere un adeguato sviluppo pluriennale;
- che l'INGV svolge attività tecnico-scientifica con riferimento a situazioni precedenti, concomitanti e conseguenti un'emergenza sismica o vulcanica;
- che l'INGV ha maturato nel tempo le competenze scientifiche necessarie per lo svolgimento delle attività, istituendo, sviluppando e consolidando specifiche organizzazioni di mezzi e di personale dedicate in maniera esclusiva e ininterrotta ai compiti sopra richiamati;
- che l'INGV cura la gestione e l'aggiornamento di dati di base necessari per stime di pericolosità sismica, vulcanica e da maremoti associati, aggiornando inoltre il database di pericolosità sismica di supporto alla normativa sismica;
- che, nelle more del rinnovo della convenzione, l'INGV ha comunque assicurato al Dipartimento dal 1 gennaio 2010 tutto il supporto tecnico-

- scientifico per la sorveglianza delle aree sismiche e vulcaniche e per la valutazione dei possibili scenari di pericolosità;
- che una pianificazione triennale consente di programmare nel tempo l'attività dell'INGV nel quadro di un miglioramento dei servizi di Protezione Civile;
  - che gli Indirizzi Operativi del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, pubblicati nel Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 aprile 2004, rappresentano il necessario e generale quadro organizzativo e funzionale, inteso come una rete nazionale di centri di competenza, a cui riferire anche i rapporti tra il Dipartimento e l'INGV;
  - che tali indirizzi operativi saranno esplicitati nei relativi documenti tecnici, allegati alla presente convenzione, che descrivono gli indirizzi generali per la gestione operativa e funzionale dei rapporti tra l'INGV e il Dipartimento;
  - che il decreto - legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile", ha attribuito al Dipartimento nuove e più gravose attività in materia di previsione, prevenzione e monitoraggio degli eventi sismici e vulcanici;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E  
SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Articolo 1

- 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- 1.2. La presente Convenzione-quadro disciplina lo svolgimento di funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale e la realizzazione di studi e ricerche, ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381.
- 1.3. Qualsiasi altro atto o accordo avente per oggetto le stesse attività deve essere definito nel rispetto dei termini e degli indirizzi generali disciplinati nella presente Convenzione-quadro che, pertanto, costituisce quadro di riferimento per il monitoraggio e la sorveglianza sismica e vulcanica in tutti i rapporti con il Dipartimento.

#### Articolo 2

- 2.1. Con la presente Convenzione-quadro l'INGV si impegna a:
  - a) mantenere in efficienza le reti geofisiche e geochimiche, nonché le stazioni di osservazione visiva per la sorveglianza delle aree sismiche e vulcaniche del territorio nazionale e delle aree limitrofe e ad assicurare un collegamento diretto e continuo con il Dipartimento ai fini della tempestiva comunicazione di tutti gli eventi sismici e dei fenomeni vulcanici rilevanti che si verificano o

interessano il territorio nazionale, così come previsto nei documenti tecnici di cui al successivo art. 3; nonché alla trasmissione e all'interscambio dei dati e delle informazioni necessarie e utili per l'allertamento del Servizio nazionale della Protezione Civile;

- b) sviluppare e innovare tecnologicamente le attuali reti di controllo sismico e vulcanico al fine di meglio definire i parametri degli eventi suddetti;
- c) procedere all'analisi in tempo reale di tutti i dati di osservazione provenienti dalle stazioni delle reti per l'immediata individuazione degli eventi sismici e vulcanici e delle zone colpite o esposte al rischio;
- d) intervenire d'intesa e in coordinamento con il Dipartimento con adeguati mezzi di osservazione e monitoraggio geologico, geofisico e geochimico nelle zone interessate da eventi sismici e vulcanici, al fine di uno studio di dettaglio sulle caratteristiche e sull'evoluzione degli eventi stessi e della valutazione delle relative implicazioni ai fini di Protezione Civile;
- e) mantenere, ai fini di cui alla precedente lettera d), efficiente e operativa una struttura di pronto intervento dotata di personale e attrezzature adeguate, sia per il monitoraggio strumentale dei fenomeni che per il rilievo dei loro effetti;
- f) fornire, su richiesta del Dipartimento, pareri e consulenze in materia di rischio sismico e di rischio vulcanico;
- g) garantire la gestione dei database della sismicità e dell'attività eruttiva, necessari per fornire i pareri e le consulenze di cui alla precedente lettera f), ivi incluso il database di pericolosità sismica di supporto alla normativa sismica;
- h) fornire ogni elemento tecnico-scientifico utile ai fini delle valutazioni da parte della "Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi" di cui al DPCM 3 aprile 2006, rep. n. 1250 (GU n. 235 del 9 ottobre 2006);
- i) implementare un programma pluriennale di studi sui fenomeni sismici e vulcanici delle regioni italiane, finalizzato allo sviluppo e alla messa in opera di sistemi di valutazione della pericolosità sismica e vulcanica, anche con il coinvolgimento di altri enti di ricerca e università.

### Articolo 3

3.1. L'articolazione delle attività oggetto della presente Convenzione-quadro nonché le modalità e le procedure per il trasferimento dei dati e delle informazioni al Dipartimento sono definite in appositi documenti tecnici da allegare alla stessa e che, congiuntamente, il Dipartimento e l'INGV predispongono e approvano entro 60 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione-quadro medesima.

3.2. I suddetti documenti dovranno tener conto dello sviluppo di tutte le attività di sorveglianza sismica e vulcanica, delle attività di studio e ricerca finalizzate agli obiettivi di Protezione Civile e delle esigenze procedurali di comunicazione e trasferimento dati con riferimento alle specifiche esigenze del Dipartimento, nonché disciplinare le attività di supporto con mezzi aerei,

con natanti o altro, organizzate dal Dipartimento per le operazioni di sorveglianza e di manutenzione delle reti di monitoraggio.

- 3.3. Tali documenti potranno essere modificati di comune accordo anche durante il periodo di validità della presente Convenzione-quadro, in relazione a eventuali mutate esigenze del Dipartimento o ad evoluzioni scientifiche e tecnologiche che si realizzino in tale periodo. Nelle more dell'approvazione dei documenti detti, restano validi, ai soli fini operativi di protezione civile, quelli definiti per la precedente Convenzione-quadro.
- 3.4. Le attività saranno articolate secondo due voci principali:  
a) "servizio" e b) "approfondimento delle conoscenze".

La voce a) "servizio" riguarda i seguenti aspetti:

- I. monitoraggio sismico e vulcanico in tutte le sue componenti, manutenzione e miglioramento delle reti e delle stazioni di osservazione, con particolare riferimento alle reti fiduciarie;
- II. banche-dati sismologiche e vulcanologiche, strumentali e non; loro manutenzione, fruibilità, interoperabilità e disseminazione verso il Dipartimento; interfaccia di consultazione via web;
- III. preparazione dell'emergenza: organizzazione e coordinamento delle attività dei gruppi di intervento, definizione di dati ed elaborazioni da fornire al Dipartimento, modalità e formati di trasferimento a fini decisionali; linee guida per l'implementazione delle attività durante le emergenze;
- IV. formazione e divulgazione sui temi della pericolosità sismica, vulcanica e da maremoti associati.

La voce b) "approfondimento delle conoscenze" riguarda lo sviluppo di attività scientifiche di diretta applicazione a esigenze di protezione civile. Esso deve avvenire attraverso il pieno coinvolgimento di specialisti ai massimi livelli di competenza, provenienti anche da altri Enti di ricerca e Università, per fornire al Dipartimento i più avanzati aggiornamenti sulle conoscenze.

- 3.5. Al fine di coordinare e indirizzare le attività previste nella presente Convenzione-quadro in ambito sismico, vulcanico e di gestione delle relative emergenze, viene istituita una Commissione paritetica DPC-INGV, che contribuisce a definire e coordinare l'interscambio, la condivisione e la valutazione congiunta di dati ed informazioni tra il DPC, l'INGV ed altri Enti scientifici e di ricerca, servizi regionali, esterni all'INGV stesso e/o appartenenti ad altri settori disciplinari.
- 3.6. Il Dipartimento e l'INGV si impegnano reciprocamente a favorire, per un periodo di tempo determinato, l'interscambio delle professionalità necessarie per il perseguimento dei fini di cui alla presente Convenzione-quadro, fermo restando che, salvo diverso accordo tra le parti, il trattamento

economico fondamentale e accessorio resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

- 3.7. Lo svolgimento delle attività previste nei documenti tecnici dovrà avvenire in modo da garantire al Dipartimento, con la tempestività e la continuità di cui alle premesse, ogni informazione che interessi aree sismiche e vulcaniche del territorio nazionale e l'acquisizione di conoscenze e innovazioni, relativamente ai temi prioritari caratterizzanti le attività e i compiti del Servizio nazionale della Protezione Civile.
- 3.8. Per quanto possibile, le predette informazioni saranno fornite anche in relazione a eventi verificatisi in altri Paesi.
- 3.9. Le attività svolte dall'INGV nell'ambito della presente Convenzione-quadro contribuiscono, tramite l'acquisizione dei dati e la realizzazione di studi scientifici, alla valutazione della pericolosità sismica e vulcanica. Le responsabilità di tipo decisionale e/o operativo nella pianificazione e gestione dei rischi rimangono di competenza del Dipartimento.

#### Articolo 4

La presente convenzione ha per oggetto l'attività relativa al triennio 2010 – 2012.

#### Articolo 5

- 5.1. Per lo svolgimento di tutte le attività previste dalla presente Convenzione-quadro, il Dipartimento assicura il finanziamento a proprio carico del complessivo importo stabilito di € 45.000.000,00 (45-MILIONI/00), in ragione di:
- € 18.000.000,00 (18-MILIONI/00) per il 2010,
  - € 15.000.000,00 (15-MILIONI/00) per il 2011,
  - € 12.000.000,00 (12-MILIONI/00) per il 2012.
- 5.2. L'importo annuale è riferito:
- 5.2.1. ANNO 2010:
- a) per € 18.000.000,00 (18-MILIONI/00) alle attività di "servizio";
- 5.2.2. ANNO 2011:
- a) per € 13.000.000,00 (13-MILIONI/00) alle attività di "servizio";
  - b) per € 2.000.000,00 (2-MILIONI/00) alle attività di "approfondimento delle conoscenze", da destinare per il 33% ad attività svolte dall'INGV e per il 67% ad attività svolte da Università ed Enti di ricerca diversi dall'INGV.
- 5.2.3. ANNO 2012:
- c) per € 10.000.000,00 (10-MILIONI/00) alle attività di "servizio";

d) per € 2.000.000,00 (2-MILIONI/00) alle attività di “approfondimento delle conoscenze”, da destinare per il 33% ad attività svolte dall'INGV e per il 67% ad attività svolte da Università ed Enti di ricerca diversi dall'INGV.

5.3. Nell'ambito della complessiva disponibilità finanziaria di cui sopra, gli importi relativi alle attività di cui alle lettere a) e b) verranno dettagliati una volta approvati i relativi documenti tecnici, da predisporre ai sensi del precedente articolo 3.

5.4. L'importo annuale del finanziamento, così come definito al comma 5.2., sarà erogato come segue:

5.4.1. Attività sub voce a) dei commi 5.2.1. e 5.2.2. e 5.2.3. del presente articolo:

ANNO 2010

- il 50% (CINQUANTA PER CENTO) dell'importo annuale successivamente alla registrazione del decreto approvativo della presente Convenzione-quadro da parte dei competenti organi di controllo, all'approvazione dei documenti tecnici di cui al precedente art. 3, e all'approvazione della rendicontazione delle attività programmate per il primo semestre dell'anno di riferimento, descritte in un apposito rapporto tecnico-scientifico, e delle spese sostenute nel primo semestre dell'anno di riferimento, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo;

- il restante 50% (CINQUANTA PER CENTO) dell'importo annuale al termine del secondo semestre di attività, previa approvazione della rendicontazione delle attività, descritte in un apposito rapporto tecnico-scientifico, e delle spese sostenute nello stesso periodo, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo.

ANNI 2011 E 2012, rispettivamente:

- il 50% (CINQUANTA PER CENTO) dell'importo annuale successivamente all'approvazione da parte del Dipartimento di un programma delle attività da svolgere nell'anno di riferimento, previa approvazione della rendicontazione delle attività, descritte in un apposito rapporto tecnico-scientifico, e delle spese sostenute nel primo semestre dell'anno di riferimento, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo;

- il restante 50% (CINQUANTA PER CENTO) dell'importo annuale al termine del secondo semestre di attività, previa approvazione della rendicontazione delle attività, descritte in un apposito rapporto tecnico-scientifico, e delle spese sostenute nello stesso periodo, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo.

5.4.2. Attività sub voce b) del comma 5.2.2. e 5.2.3. del presente articolo:

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials, is located on the right side of the page. Below the signature, a large, hand-drawn arrow points downwards, extending from the level of the signature down to the bottom of the page.

#### ANNO 2011

- il 50% (CINQUANTA PER CENTO) dell'importo annuale successivamente all'approvazione dei progetti scientifici, elaborati sulla base dei documenti tecnici di cui al precedente art. 3, e all'approvazione di un rapporto tecnico-scientifico che comprovi l'effettivo svolgimento di attività pari ad almeno il 50% di quanto previsto per l'anno di riferimento;
- il restante 50% (CINQUANTA PER CENTO) dell'importo annuale successivamente all'approvazione di un rapporto tecnico-scientifico, relativo alle attività complessivamente svolte, e della rendicontazione delle spese sostenute nell'anno di riferimento, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo.

#### ANNO 2012

- il 50% (CINQUANTA PER CENTO) dell'importo annuale successivamente all'approvazione di un rapporto tecnico-scientifico che comprovi l'effettivo svolgimento di attività pari ad almeno il 50% di quanto previsto per l'anno di riferimento;
- il restante 50% (CINQUANTA PER CENTO) dell'importo annuale successivamente all'approvazione dei prodotti consegnati, secondo quanto definito nei progetti scientifici elaborati sulla base dei documenti tecnici di cui al precedente art. 3, del rapporto tecnico-scientifico conclusivo e della rendicontazione delle spese sostenute nell'anno di riferimento, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo.

- 5.5. La rendicontazione delle attività e delle modalità di spesa dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel "Documento Tecnico di Rendicontazione", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione-quadro.  
Qualora l'ammontare delle spese rendicontate in ciascuna semestralità sia inferiore all'importo della rispettiva percentuale indicata al precedente art. 5.2., la somma erogata sarà pari a quella rendicontata e la parte rimanente sarà trasferita nelle disponibilità della semestralità successiva.
- 5.6. La ripartizione del finanziamento erogato dal Dipartimento per le attività previste nella presente Convenzione-quadro dovrà essere indicata dall'INGV all'interno dei documenti tecnici di cui al precedente art. 3, secondo le modalità indicate nel suddetto "Documento Tecnico di Rendicontazione".
- 5.7. Nel rapporto tecnico - scientifico sulle attività svolte di cui al precedente comma 5.4.1, attività sub voce a), deve essere indicata la quota parte delle spese di personale e di funzionamento riferibile allo svolgimento delle singole attività.
- 5.8. Il finanziamento previsto dal presente articolo è determinato in relazione all'attuale consistenza del Fondo per la protezione civile ed è suscettibile di incremento qualora le disponibilità future del citato Fondo lo dovessero





consentire. In tale ipotesi, gli incrementi saranno disposti con apposito atto aggiuntivo; in caso contrario, alla metà del triennio di riferimento, con apposito atto aggiuntivo potrà essere disciplinata una graduale rimodulazione delle attività convenzionali richieste all'INGV.

#### Articolo 6

- 6.1. Il Dipartimento ha la facoltà di effettuare verifiche, constatazioni e accertamenti sul regolare svolgimento delle attività previste nella presente Convenzione-quadro e nei successivi documenti tecnici, nonché di formulare eventuali proposte per l'approfondimento, l'integrazione e lo sviluppo di singoli aspetti, nonché di modificare, qualora necessario e d'intesa con l'INGV, i documenti tecnici allegati.
- 6.2. Al fine di consentire le verifiche, i documenti a consuntivo, in particolare quelli riguardanti gli impegni di spesa per le attività di manutenzione e integrazione delle reti e le attività di studio e di ricerca, saranno redatti in diretto riferimento alle voci di spesa previste nei documenti tecnici allegati.

#### Articolo 7

- 7.1. Le procedure standard di diffusione dei dati di monitoraggio vengono dettagliate nei documenti tecnici di cui all'art. 3.1.
- 7.2. L'INGV si impegna a non diffondere valutazioni relative a scenari di pericolosità o di rischio, sismico e vulcanico, senza la preventiva autorizzazione del Dipartimento, che ha la facoltà di considerare riservati alcuni documenti ed elaborati e di stabilire le modalità e i tempi di eventuale pubblicizzazione.
- 7.3. Tutti i documenti prodotti nell'ambito delle attività finanziate dalla presente Convenzione-quadro, comunque diffusi via stampa o via internet, devono riportare il logo del Dipartimento accanto a quello dell'INGV.
- 7.4. Le disposizioni suddette non riguardano la pubblicazione su riviste scientifiche dei risultati di studi e ricerche realizzati nell'ambito della presente Convenzione-quadro. Tuttavia, nel caso in cui tali risultati abbiano implicazioni dirette in materia di protezione civile, specie in termini operativi, le pubblicazioni su riviste scientifiche, non appena accettate, devono essere inviate per opportuna conoscenza al Dipartimento.
- 7.5. Ogni pubblicazione derivante da attività finanziate nell'ambito della presente Convenzione-quadro dovrà riportare, salvo esplicita dichiarazione condivisa, la seguente dicitura: "Lo studio presentato ha beneficiato del contributo finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile; la presente pubblicazione, tuttavia, non riflette necessariamente la posizione e le politiche ufficiali del Dipartimento".

## Articolo 8

- 8.1. L'estensione della presente Convenzione-quadro alla realizzazione di ulteriori progetti scientifici nell'ambito di altre discipline geofisiche di interesse per gli organi di Protezione Civile potrà essere oggetto di ulteriori documenti tecnici da predisporre con le modalità di cui al predetto art. 3.
- 8.2. Tali documenti tecnici saranno corredati di eventuali atti amministrativi concernenti gli ulteriori corrispettivi finanziari, ove necessari.

## Articolo 9

La presente Convenzione-quadro è vincolante per l'INGV dalla data di sottoscrizione, mentre lo sarà per il Dipartimento ad avvenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte della Corte dei Conti. Il Dipartimento darà tempestiva comunicazione all'INGV dell'avvenuta registrazione.

## Articolo 10


La presente Convenzione-quadro è sottoposta agli organi di controllo secondo le norme vigenti in materia.

## Articolo 11

La presente Convenzione-quadro, redatta in tre originali, è soggetta a registrazione a tassa fissa; le spese di registrazione e bollo sono a carico dell'INGV.


Per l'ISTITUTO NAZIONALE  
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Il Presidente  
Prof. Enzo BOSCHI



Per il DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Dirigente delegato  
Prof. Mauro DOLCE



L'UFFICIALE ROGANTE  
Dott. Rosario ROMANO

